

DOTT. ALESSANDRO DI SALVO
SPECIALE PER IL LAVORO
PALERMO (PA)

**Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
per aggiudicazione appalto per contratto pubblico servizio di medico
competente**

Stazione Appaltante:	Oggetto dell'Appalto:
ISTITUTO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO	

Il sottoscritto Dott. ALESSANDRO DI SALVO
codice fiscale [REDACTED]
nato a [REDACTED]
residente a [REDACTED] all'indirizzo [REDACTED]
telefono [REDACTED] fax [REDACTED] e-mail DISALVO.MDL@GMAIL.COM
che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento [REDACTED]
numero [REDACTED] rilasciato da [REDACTED] in data [REDACTED]
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) TITOLARE
con studio professionale in
sede [REDACTED] Provincia [REDACTED]
indirizzo [REDACTED] cap. [REDACTED]
Partita IVA [REDACTED]
Pec DOW.ALESSANDRODISALVO@PGC.IT

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati

DICHIARA

- a) ai sensi dell'art 80 comma 1 del D.Lg. 50/2016, di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 comma 1, lettera a D.Lg. 50/2016);

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 comma 1, lettera b del D.Lg. 50/2016);
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile ((art. 80 comma 1, lettera b-bis del D.Lg. 50/2016);
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80 comma 1, lettera c del D.Lg. 50/2016);
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80 comma 1, lettera d del D.Lg. 50/2016);
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 comma 1, lettera c del D.Lg. 50/2016);
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 comma 1, lettera f) del D.Lg. 50/2016;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80 comma 1, lettera g del D.Lg. 50/2016);

(N.B. La dichiarazione di cui al punto a) va resa se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

ovvero (art.80 comma 7 del D.Lgs50/2016) di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,

.....
.....
.....
(N.B. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti)

b) ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D.Lg. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

(N.B. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (L'esclusione opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se state emesse le sentenze o i decreti di cui art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

c) ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lg. 50/2016, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

(N.B. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

DOTT. ALESSANDRO DI SILVO
SPECIALISTA IN DIRITTO DEL LAVORO
CANTIERI
SHERIA (BA)

d) ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lg. 50/2016, che il professionista in intestazione (non) ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero.....
.....
.....;

e) ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lg. 50/2016 che il professionista in intestazione:

- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del codice (art. 80 comma 5, lettera a);
- non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso concordato di continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 (art. 80 comma 5 lettera b del D.Lg.50/2016);
- non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c del D.Lg. 50/2016);
- che con la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, (art. 80 comma 5, lettera d del D.Lg. 50/2016);
- non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (art. 80 comma 5, lettera e del D.Lg. 50/2016);
- non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5, lettera f del D.Lg. 50/2016);
- non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5 lettera f bis);
- non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art.80 comma 5 lettera f ter);
- non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5, lettera g del D.Lg. 50/2016);
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (art. 80 comma 5, lettera h del D.Lg. 50/2016)
(N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (art. 80 comma 5, lettera i del D.Lg.50/2016);
- di non essere in corso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (art.80 comma 5 lettera l del D.Lgs.50/2016);
(N.B. La circostanza suddetta deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

f) che il professionista in intestazione ai sensi dell'art. 80 comma 9 del D.Lg. 50/2016, non ha subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto;

g) ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara ed attesta (barrare):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs.50, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia inposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità sopra previste nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DICHIARA INOLTRE


- che il professionista è in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
- gode dei diritti civili e politici;
- non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
- non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non si trova nelle seguenti condizioni: dolo o colpa grave nello svolgimento dell'attività medica o di sorveglianza sanitaria;
- non è incorso in provvedimenti disciplinari dell'ordine dei medici di iscrizione o della libera professione,
- non ha subito inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;

- non trovasi nella condizione di destituzione o dispensa da impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- non è interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- non è decaduto da impiego pubblico o privato, per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non risulta inadempiente nei confronti del pagamento di imposte, tasse e contributi di ogni tipo;
- non esiste di conflitto di interessi con l'Istituto Autonomo per le case popolari di Palermo.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Letto confermato e sottoscritto il giorno 25/05/2022

Dr. ALESSANDRO DI SALVO
 SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
 Il sottoscrittore - PAGRERIA (PA)
 (timbro e firma)

Dott. 
 SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
 Corso Butera 100 - PAGRERIA (PA)

Allegare copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 28/12/2000 N.445.